

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1977

EMENDAMENTI

Da articolo 1
ad articolo 3

VOLUME 1

10 luglio 2015

EMENDAMENTO


ART. 1

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "amianto" aggiungere le seguenti: "e da rifiuti speciali o tossici nocivi".

MANDELLI



Nota: Si mantiene invariato lo spazio finanziario di 40 Milioni di euro, ma si rende più flessibile l'utilizzo. Si pensi a quei comuni che hanno sul proprio territorio siti contaminati da rifiuti, speciali o tossici e nocivi



163

AS 1977-

Emendamento

Art. 1

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: spazi finanziari per 10 milioni di euro;"

conseguentemente:

- al comma 2, lettera c), le parole «30 milioni» sono sostituite dalle parole «25 milioni»;
- al comma 2, lettera d), le parole «20 milioni» sono sostituite dalle parole «15 milioni»;
- al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b-bis), i termini per la comunicazione da parte dei comuni e da parte della Struttura di missione si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

SAGGESE, CANTINI



1.2

62

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

<< b-bis) spese relative ad investimenti per opere segnalate dagli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i quali sono già state trasmesse e accolte le schede dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che non hanno trovato conclusione entro la scadenza prevista dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legge 12-settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Spazi finanziari per 5 milioni di euro.>>

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: << 30 milioni di euro >> con le seguenti: << 25 milioni di euro >>

TOMASELLI



1.3

65

Emendamento
Art.1

Sostituire l'art. 1, comma 2, lettera c), del DL 78/2015 come segue:

c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 25 milioni di euro;

Aggiungere dopo l'art. 1, comma 2, lettera d), del DL 78/2015 la seguente lettera:

e) spese escluse dalla delibera CIPE n. 38 del 10/04/2015 aventi per oggetto il completamento di opere infrastrutturali di importo progettuale complessivo superiore ad € 8.000.000,00 il cui progetto esecutivo sia stato approvato da più di 3 anni alla data di pubblicazione del presente decreto, i cui lavori sono stati aggiudicati e realizzati per almeno il 30% dell'importo a base d'asta e che attualmente sono bloccati, a rischio contenzioso, per mancanza dei necessari spazi finanziari rilevanti ai fini patto. Spazi finanziari per € 5.000.000,00.

MORGONI

M. Morgoni

1.4

Emendamento n.18

ARTICOLO 1

Al comma 1, sostituire le parole «*In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85*» con le parole «*Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b)*».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

- 1-bis. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 1-ter. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- 1-quater. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 3, dopo le parole «*polizia locale*» sono aggiunte le seguenti «*, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni*».

MARGIOTTA



1.5

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI


EMENDAMENTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le Regioni interessate da procedure di interruzione o sospensione dei pagamenti conseguente all'applicazione degli articoli 91 e 92 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 a valere sui programmi operativi regionali, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale."

Comaroli



1.6

AS 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

- a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10 milioni

URAS LAI



1.7

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole:

"per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,".

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

PICCOLI




PARIN



MANDRILLI



1.8

EMENDAMENTO

ART 1

Al Comm2, lettera a) dopo le parole "interventi per messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b)" aggiungere le parole "e della viabilità".

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



Motivazione – gli eventi atmosferici e la drastica riduzione delle risorse a disposizione degli Enti Locali hanno comportato uno stato di deterioramento della viabilità che necessita di interventi. Per questo si chiede di ricomprendere la viabilità tra gli interventi finanziati ai sensi dell'art 1. La necessaria garanzia della adeguatezza della rete viaria può essere assicurata solo a condizione che vi siano risorse e, parallelamente, i limiti del patto di stabilità lo consentano.

1.9

169

EMENDAMENTI AS 1977 – ENTI LOCALI

Art. 1

Al comma 2, lettera a), le parole "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "20 milioni di euro".

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: "30 milioni", con le seguenti: "20 milioni"

FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Fucksia

1. 10

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 2, lett. a) sostituire la parola "10" con la seguente: "15".

Conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

DE PIN, CARIDI, PEPE

De Pin

A. M.

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici: spazi finanziari per 100 milioni di euro;

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

CERONI



~~L'emendamento intende escludere dal patto di stabilità tutte le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici~~



1.12

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) spese per interventi per messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del territorio: spazi finanziari 30 milioni di euro."

Conseguentemente:


a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2018.

PICCOLI





MARIN



1.13

MANDELLI



AS 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 2 dopo lettera a) inserire la seguente:

a bis) spese per interventi strutturali di messa in sicurezza del territorio, resesi necessari a seguito di eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: spazi finanziari per 10 milioni

conseguentemente alla lettera c) sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "25 milioni" e alla lettera d) sostituire le parole "20 milioni" con le seguenti "15 milioni"

URAS LAI


1.14

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

<< b) spese per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici e palestre utilizzate anche da plessi scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto ovvero a situazioni di rischio per l'incolumità dei vari soggetti : spazi finanziari per 40 milioni di euro;>>

TOMASELLI, CANTINI



1.15

66

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 2, lettera-b), dopo le parole <<edifici scolastici>> inserire le parole: <<e della viabilità>>

MIRABELLI, CANTINI


1.16

A.S. 1977
Emendamento
Art. 1

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "connessi alla bonifica" aggiungere le seguenti: "dei siti inquinati e".

VACCARI, CALEO, MIRABELLI, PUPPATO

Vaccari

1.17

125

EMENDAMENTI AS.1977

Art.1

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: " contaminati dall'amianto" aggiungere le seguenti: "
nonchè per interventi di di **efficientamento** energetico degli edifici mediante **installazione di**
impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo dell'energia e/o **unità di micro**
cogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20;

GIROTTI, CATALFO, FUCSIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Girotti

1.18

A.S. 1977
Emendamento
Art.1

L. 19

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole "dall'amianto" inserire le seguenti: "anche nei casi in cui le aree da bonificare siano di proprietà privata ed oggetto di procedure concorsuali o esecutive";

b) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

"10-bis. All'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nel caso in cui l'area da bonificare sia oggetto di procedure concorsuali o esecutive, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 possono essere realizzati dai Comuni e dalle Regioni anche previo accordo con l'autorità giurisdizionale procedente che disciplini, in particolare:

a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validata dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

b) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;

c) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;

d) la causa di risoluzione dell'accordo;

e) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;

f) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;

g) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti".

1-ter. Completati gli interventi da attuare ai sensi del comma 1-bis, il giudice della procedura assegna al Comune o alla Regione le aree oggetto d'intervento, nonché la restante parte del compendio immobiliare sottoposto a procedura concorsuale o esecutiva, secondo il valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, fino a concorrenza degli importi dovuti per il complesso delle spese di bonifica sostenute, previa eventuale suddivisione in lotti del compendio";

10-ter. All'articolo 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 250, nel caso in cui l'area da bonificare sia oggetto di procedure concorsuali o esecutive, le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono inoltre considerate crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1) della Legge Fallimentare, con preferenza rispetto ad ogni altro credito assistito

L. 19

da diritto di prelazione e con diritto alla distribuzione per l'intero in deroga all'articolo-1111-bis, comma 5, della Legge Fallimentare".

2-ter. Nei casi di cui al comma precedente, il giudice della procedura assegna all'Autorità competente le aree oggetto d'intervento, nonché la restante parte del compendio immobiliare sottoposto a procedura concorsuale o esecutiva, secondo il valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, fino a concorrenza degli importi dovuti per il complesso delle spese di bonifica sostenute, previa eventuale suddivisione in lotti del compendio."

Vaccari

VACCARI, CALEO, MIRABELLI, PUPPATO

2

1.18

121

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "dall'amianto" inserire le seguenti:

"ovvero contaminati da altre sostanze tossiche e pericolose".

CERONI



MANDELLI

D'ALI'

L'emendamento intende escludere dal patto di stabilità tutte le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici nonché del territorio connessi anche alla bonifica dei siti contaminati da altre sostanze tossiche e pericolose e non soltanto quelle relative alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto



1.20

49


A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 2 , lettera b) dopo le parole "dall'amianto" inserire le seguenti : "e di bonifica dei siti inquinati di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013" .

MORGONI



1.21

221

Emendamenti A.S. 1977 - Decreto-legge n. 78 del 2015

Art. 1

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "40 milioni di euro" con le seguenti: "**100 milioni di euro**".

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera b), valutati in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO, SERRA

Bulgarelli

1.22

AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 2, lett. b) sostituire la parola "40" con la seguente: "60".

Conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

DE PIN , CARIDI, PEPE

DePin

1.23

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art.1

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) spese diverse da quelle di cui alla lettera b) finalizzate al completamento di interventi già avviati di edilizia scolastica che abbiano già beneficiato nel 2014 degli spazi finanziari stabiliti con DPCM 24 dicembre 2014 in materia di edilizia scolastica: spazi finanziari per 5 milioni di euro;

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti: per le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) e del 20 agosto per le fattispecie di cui alla lettera b-bis).

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Per l'anno 2015, la richiesta da parte dei comuni degli spazi di cui al comma 2, lettera b-bis), è effettuata, entro il 20 agosto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2015 la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune; Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari;

c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: Alla compensazione di quota parte degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Comaroli


1.24

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art.1

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) spese sostenute dai comuni per interventi di costruzione, ristrutturazione o messa in sicurezza di asili nido di proprietà: spazi finanziari per 5 milioni di euro;

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti: per le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) e del 20 agosto per le fattispecie di cui alla lettera b-bis).

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Per l'anno 2015, la richiesta da parte dei comuni degli spazi di cui al comma 2, lettera b-bis), è effettuata, entro il 20 agosto, alla Ragioneria Generale dello Stato. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2015 la Ragioneria comunica a ciascun comune gli spazi finanziari ad esso attribuiti. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari;

c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: Alla compensazione di quota parte degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Cómaroli


1.25

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 2, lett. c) sostituire la parola "30" con la seguente: "45".

Conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

DE PIN, CARIDI, PEPE

De pin

1.26

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 2, lett. d) sostituire la parola "20" con la seguente: "30".

Conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

DE PIN, CARIDI, PEPE

DePin

1.27

AS 1977

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

<<2-bis. Ai comuni beneficiari di finanziamenti a qualsiasi titolo ricevuti per opere di bonifica e ristrutturazione di edifici scolastici e per le opere di cui alla lettera a) e b) del comma 2, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, di cui all'articolo 1, commi 119 e 120 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nonché tutte quelle previste dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, se lo sfioramento è derivato unicamente dai predetti finanziamenti.>>

PUPPATO



1.28

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 3, sostituire le parole "entro il termine perentorio di dieci giorni" con le seguenti:

"entro il termine perentorio di 60 giorni"

MANDELLI, SERAFINI, PICCINEELLI

Motivazione - I dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del D.L. sono troppo esigui per permettere ai Comuni di poter rispondere alle opportunità offerte.

A. 29

EMENDAMENTI AS.1977

Art.1

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "2,5 milioni" con le seguenti: "5 milioni".

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, CATALFO, MANGILI, LEZZI

Castaldi

1.30

A.S. 1977


All'articolo 1, comma 3, dopo le parole:

“agli altri interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro”,

aggiungere la seguente frase:

“,il quale, per gli anni 2016, 2017, 2018, è prioritariamente assegnato ai comuni interessati dagli interventi di bonifica da amianto destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 50 e 51, della legge 23/12/2014 n.190, sulla base delle comunicazioni che i Comuni stessi faranno pervenire in ottemperanza di quanto previsto dal presente comma.”

BORIOI, FABBRI, STEFANO ESPOSITO, FORNARO



1.31

63

A.S. 1977
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Nell'ambito degli interventi ascrivibili al comma 2, lettera b), sono ricompresi quelli relativi all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico e idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. A tal fine, il predetto fondo è incrementato, a decorrere dall'anno 2016, di 20 milioni di euro annui."

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10.bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Serra

A. 32

EMENDAMENTI AS 1977 – ENTI LOCALI

Art. 1

Al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di ottimizzare le risorse da utilizzare secondo una scala di priorità di intervento che abbia come parametro la più significativa ed efficace tutela degli effetti delle possibili fibre aerodisperse sulla salute delle popolazioni esposte, sulle richieste dei comuni per le bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, l'attribuzione delle risorse relative è subordinata all'acquisizione del parere di una Commissione regionale, istituita senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e composta da almeno quattro esperti, di cui un igienista industriale esperto in tossicologia ambientale, un medico specialista in medicina del lavoro, un medico specialista in igiene e medicina preventiva, un direttore responsabile di laboratorio autorizzato preferibilmente di enti pubblici. La Commissione raccoglie, valuta e risponde alle osservazioni, ai quesiti e alle problematiche esposte da cittadini, singoli o organizzati in comitati, nonché segnalazioni di associazioni ambientaliste, Ordini Professionali e società scientifiche."

FUCKSIA

Fucksia

1.33


EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 4, sostituire le parole "entro il termine perentorio di 10 giorni" con le seguenti:

"entro il termine perentorio di 60 giorni"

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mandelli', written in a cursive style.

Motivazione - I dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del D.L. sono troppo esigui per permettere ai Comuni di poter rispondere alle opportunità offerte.

1.34

ASL

Emendamenti A.S. 1977 - Decreto-legge n. 78 del 2015

Art. 1

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "dieci giorni" con le seguenti: "trenta giorni",
nonchè, al secondo periodo, sostituire le parole: "trenta giorni" con le seguenti: "sessanta giorni"

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Bulgarelli

A.35


AS 1977

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma: “ 4-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta alle maggiori risorse di cui al comma 2 lettera *b*), è autorizza la spesa aggiuntiva di 500 milioni di euro finalizzati alle spese per interventi di messa in sicurezza e di bonifica dall'amianto degli edifici scolastici . Al relativo onere si provvede mediante riduzione *dello stanziamento dello Stato di previsione del Ministero della Difesa, missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari”, spese per costruzione e acquisizioni di impianti e sistemi (capitolo 7120) a valere sulle risorse destinate all'acquisto degli aerei caccia denominati F35.*

Petraglia, Uras, De Petris



1.36

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici e privati ed aree private oggetto di ordinanze non ottemperate per inadempienza della proprietà contaminati da amianto è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo cui possono accedere i sindaci nei casi di necessità e urgenza, fatto salvo il diritto di rivalsa sul soggetto inadempiente per le spese sostenute. Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per l'anno 2015, e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua, sentito l'ANCI, anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."


MORGONI

1.37

124

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per l'anno 2016, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, le modalità di cui al comma 4, primo periodo, devono tener conto dell'effettiva capacità di attivazione degli interventi."

PICCOLI

piccoli

MANIV

MANDELLI

Maniv

Mandelli

Per poter effettuare la comunicazione delle spese per interventi in generale, i Comuni devono essere in possesso già della progettazione definitiva, aver messo in gara i lavori e aver creato spazi finanziari per gli anni successivi. Per i piccoli Comuni che possiedono spazi finanziari ristretti, le modalità di effettuazione della comunicazione delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, dovranno tener conto delle difficoltà che gli stessi comuni hanno.



1.38

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Sostituire il comma 7, con il seguente:

<< 7. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, alle Province, ai Comuni e alle Città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui all'art. 31 comma 26 della legge n. 183/2011.>>



CARDINALI, ROSSI Gianluca, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE, PEZZOPANE, ESPOSITO STEFANO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI

1.39

64


EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 7, al primo e secondo periodo, sostituire le parole "20 per cento", con le seguenti:

"30 per cento".

MANDELLI

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Alan", written over the printed name "MANDELLI".

1.40


171

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 7, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile".

MANDELLI



Nota: tale specificazione è stata introdotta per le province e le città metropolitane. Ripeterla anche per i comuni alleggerirebbe l'impatto sanzionatorio per quelli che non hanno rispettato il patto e che evidentemente si trovano in difficoltà.

1.41

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: "In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI

Lai

1.42

156

A.S. 1977

Art.1

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: "In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della legge n. 183/2011"

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE



1.43

cc

EMENDAMENTO

ART. 1

AS 1977
1.44

Al comma 7, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

“In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della legge n. 183/2011”

MANDELLI

CERONI

D'ALI'



MOTIVAZIONI - ELIMINAZIONE SANZIONI SFORAMENTO PATTO 2014

L'emendamento è finalizzato ad escludere l'applicazione della sanzioni previste dalle norme vigenti a carico Province e Città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Infatti, a causa della costante riduzione di entrate e la conseguente diminuzione di spesa di Province e Città metropolitane, si è determinato negli ultimi anni la crescente difficoltà a garantire il conseguimento degli obiettivi di patto di stabilità interno, costruiti su basi di calcolo ormai non più aggiornate e congruenti con la realtà, e mai ridefiniti in un'ottica di virtuosità di comparto, difficoltà a cui spesso hanno fatto fronte utilizzando la modulabilità nell'ambito del patto di stabilità regionale.

In tal senso, al fine di non gravare ulteriormente su Province e Città metropolitane, già investite da pesanti carichi finanziari e interessate da un lungo e complesso processo di riordino istituzionale, l'emendamento mira ad eliminare le sanzioni per gli enti inadempienti nell'anno 2014; in caso contrario l'ulteriore taglio di risorse si andrebbe ad aggiungere a quanto già previsto per gli anni a venire, rendendo oltremodo impossibile garantire gli equilibri di bilancio. Ciò comporterebbe un evidente ed ulteriore ostacolo al processo – già complesso - di attuazione della legge n. 56/14 che rischierebbe, altrimenti, di essere definitivamente inficiato

Tale procedura è peraltro coerente con l'ordine del giorno n. 9/2679 bis-B/113 approvato alla Camera dei Deputati in sede di approvazione della legge di stabilità 2015 che impegna il governo “ad eliminare le sanzioni a carico delle Province e Città metropolitane non adempienti al patto di stabilità 2014”.

84

AS 1977

Emendamento

Art.1

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: "In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della legge n. 183/2011"

URAS DE PETRIS



1.45

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1 (Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: "In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della legge n. 183/2011"

Comaroli


1.46

EMENDAMENTO

ART.1

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

“In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56 alle Province e alle Città Metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art.31 della legge n.183/2011”


SEN GUALDANI
SEN ROSSI

A.47


EMENDAMENTO

ART.1

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:

“In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014 non si applicano le sanzioni di cui al comma 26, art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.”

Sen.ce Paola PELINO



NOTA - le sanzioni prevedono: riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo; divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; obbligo di rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.



1.48

Emendamento n.14

ARTICOLO 1

Al comma 7, il secondo capoverso è così riformulato: "*In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della legge n. 183/2011*"

MARGIOTTA



1.49

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 1, comma 7, al secondo periodo sopprimere le parole:


"e alle città metropolitane."

Conseguentemente,

dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

"Alle città metropolitane, le cui province di provenienza non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno la predetta sanzione non si applica."

LUCHERINI



Motivazione

Tale proposta emendativa mira a non applicare alle neonate CM le sanzioni in conseguenza del mancato rispetto dei vincoli di bilancio per l'anno 2014, nonostante il decreto legge abbia operato una riduzione relativamente ai comuni e alle province. Ciò al fine di garantire una maggiore sostenibilità finanziaria dei nuovi enti, quali le CM non responsabili degli sforamenti degli obiettivi di bilancio.

1.50

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

CARDINALI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI,
GIANLUCA ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE, PEZZOPANE,
ESPOSITO STEFANO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI, VERDUCCI

Cardinali

1.51

100

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 7 aggiungere il seguente capoverso:

Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

MANDELLI

CERONI

D'ALI'



MOTIVAZIONE - CONTRATTI T.D. PER ENTI MANCATO RISPETTO 2014

L'emendamento è finalizzato a consentire alle Province e Città metropolitane la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato anche nel caso in cui abbiano sfiorato il patto per l'anno 2014. Ciò in considerazione delle strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, come già richiamato nella norma di cui al dl 101/13 richiamato nell'emendamento.

1.52

99

AS 1977

Emendamento

Art.1

Al comma 7 aggiungere infine il seguente periodo:

"Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

URAS DE PETRIS

URS

A.53

Emendamento n.25

ARTICOLO 1

Al comma 7 aggiungere il seguente capoverso:

Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

MARGIOTTA



1.54

AS 1977

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7 bis) le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nell' anno di riferimento della sanzione.

URAS DE PETRIS

Ums

1.55

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate in misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nell'anno di riferimento della sanzione.

COMPAGNONE, SCAVONE, G. MAURO, CARIDI, PUPPATO



1.56

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate in misura pari al 20% per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nello anno di riferimento della sanzione.»

Sen. Gualdani



A. 57

A.S. 1977

Emendamento

art. 1

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

<<7-bis. Per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario, le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate in misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nell'anno di riferimento della sanzione.>>

ORRUI
ORRUI

1.58

EMENDAMENTO

ART.1

Al comma 7, è aggiunto infine, il seguente periodo:

“La sanzione prevista dell’art.31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n.183, non trova applicazione nei confronti degli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2014 e che, alla data del 31 dicembre del predetto anno, abbiano deliberato il ricorso alla procedura prevista dagli artt. 234-bis e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ovvero che abbiano deliberato il dissesto ai sensi dell’art. 246 del medesimo decreto legislativo.”


SEN GUALDANI
SEN ROSSI

1.59

A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

<<7-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2014, di cui all'articolo 1, commi 119 e 120 della legge 13-dicembre 2010, n. 220 nonché tutte quelle previste dalla legge 12-novembre 2011, n. 183, se lo sfioramento non ha superato il 5% dell'obiettivo stabilito ed a condizioni che a partire dall'anno 2015 rientrino nei parametri del patto.>>

TOMASELLI


1.60

AS 1977

Emendamento

Art.1

Al comma 8, alla lettera a) aggiungere in fine le parole : " e delle spese relative all'attuazione del Piano Straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui al comma 1.259 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 "

Uras

UNM

1.61

AS 1977

Emendamento

Art.1

Al comma 8, alla lettera b) sostituire le parole da "prioritarie " fino " economia e finanza 2015" con le seguenti:" finalizzate al contrasto del dissesto idrogeologico, al risanamento e alla bonifica ambientale, alla di messa in sicurezza e alla bonifica dall'amianto degli edifici scolastici, al risparmio energetico degli edifici pubblici con l'utilizzo di energie rinnovabili nonchè alla creazione di asili nido pubblici, "

Uras

Uras


1.62

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole “sede delle città metropolitane”

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI




Motivazione - L'emendamento ha l'obiettivo di ricomprendere nella norma tutti i Comuni che hanno cofinanziato interventi con Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione Comunitaria 1007-2013 e nella programmazione 2014-2020.

1.63

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'art 1, comma 8, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole "sede delle città metropolitane";

Comaroli


1.64


EMENDAMENTI AS.1977

Art. 1

Al comma 8, capoverso, sostituire le parole: "700 milioni di euro" con le seguenti: "750 milioni di euro" nonchè, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane e delle province delle spese relative alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.»

CATALFO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI



EMENDAMENTI AS.1977

Art. 1

Al comma 8, capoverso, sostituire le parole: "700 milioni di euro" con le seguenti: "750 milioni di euro" nonchè, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni delle spese sostenute per interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica degli edifici esistenti anche ai fini della ristrutturazione, restauro, ammodernamento e riqualificazione delle facciate di unità immobiliari e ai fini della "sistemazione a verde" di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni.>>

FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Fucksia

1.66

A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

RICCHIUTI, PEZZOPANE

Dechandi

1.67

67

EMENDAMENTO

Articolo 1

Al comma 8, aggiungere la seguente lettera:

"d) Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

1.68

GUALDANI



A.S. 1977


Emendamento

Art. 1

Al comma 8 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

lett. d) Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

SPOSETTI



1.68

218



AS 1977

Emendamento

Art.1

Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Uras, Stefano



**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 1, comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

" d) alla riduzione, dagli obiettivi del patto di stabilità interno delle città metropolitane, di un importo complessivamente pari a 104.791.108 euro. Per ciascuna delle città metropolitane la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali."

LUCHERINI



Motivazione

Tale proposta emendativa intende rendere maggiormente sostenibile la tenuta finanziaria delle città metropolitane, messa in forte rischio a causa degli sforamenti dei vincoli di bilancio nell'anno 2014 dalle precedenti amministrazioni provinciali e per effetto della riduzione delle risorse ad opera della legge di stabilità 2015. Pertanto, con tale proposta di emendamento si intende conseguire una riduzione degli obiettivi di bilancio per le CM, relativamente al solo anno 2015, pari circa 105 milioni di euro.

La ripartizione della riduzione degli obiettivi di bilancio per le singole CM viene definita con apposito DPCM previa intesa in sede di conferenza Stato - città ed autonomie locali.

1.71

EMENDAMENTO
ART. 1

Al comma 8, dopo la lett. c) inserire la seguente:

c-bis) all'esclusione dal patto di stabilità interno, nel limite massimo di € 4,5 milioni complessivi, delle spese sostenute dal Comune di Parma negli anni 2015 e 2016 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla Legge 3 agosto 2009, n. 115.

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO,
BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Mussini
Orellana *Bencini*
Romani *Molinari*
Vacciano *Simeoni*
Gambaro

1.72

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 8, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine del 1° settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente."

 MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Nota: L'esigenza di ridurre i termini di trasmissione degli spazi finanziari da parte degli interessati dal comma 8 dell'art.1 del decreto (da spostarsi dal 30 settembre al 1° settembre) permette di disporre di un tempo adeguato sia per il calcolo dell'eventuale ulteriore spazio di Patto concesso (da definirsi, in seguito alle Comunicazioni degli enti interessati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata), sia della effettiva possibilità poi che gli enti interessati ne possano beneficiare in termini di spesa da effettuarsi per cassa nell'anno 2015.



1.73

17

A.S. 1977


Emendamento

Art. 1

Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni e degli enti locali interessati, delle spese sostenute per la bonifica dei siti inquinati di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2013."

MORGONI



1.74

123

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 8, sostituire le parole da: "Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri" fino a: " le spese di cui al periodo precedente." Con le seguenti: " "Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente norma, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente."

DEL BARBA



1.75

EMENDAMENTI AS.1977

Art.1

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. Per l'anno 2015, sono escluse dal patto di stabilità interno dei comuni, le spese sostenute per la formazione del personale, con frequenza di corsi autorizzati a livello centrale, finalizzati ad incrementare la capacità di analisi sull'efficienza di spesa dei servizi, quali efficienza energetica, ricaduta socioeconomica di indotto delle azioni, digitalizzazione."

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-quater.

8-quater . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»."

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

Bulgarelli

1.76

EMENDAMENTI AS.1977

Art.1

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«8-bis. Per l'anno 2015, sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno le spese sostenute dagli enti locali della Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi tra novembre 2013 e dicembre 2013 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e rifacimento dei litorali.

8-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 8-bis si provvede, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Serra

1.77

Emendamento

Articolo 1

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma *3-bis* è inserito il seguente:

«3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2013 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta entro l'esercizio finanziario 2013 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata entro il 31 dicembre 2014.»

Sen. Gualdani



1.78

A.S. 1977

Emendamento

art. 1.

Sostituire il comma 9 con il seguente comma:

<<9. All'articolo 43 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3 -bis è inserito il seguente:

"3 -ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013 o per gli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta entro l'esercizio finanziario 2013 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata entro il 31 dicembre 2014.">>

ORRU



1.78

EMENDAMENTO

ART. 1

Sostituire il comma 9, con il seguente: "All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno negli anni 2012 e 2013 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta entro il 31 dicembre 2013 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata entro il 31 dicembre 2014".

COMPAGNONE, SCAVONE, G. MAURO, CARIDI, PUPPATO



AS 1977

EMENDAMENTO

All'articolo 1, sostituire il comma 9 con il seguente:

All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, anche nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 ovvero la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013».

SEN GUALDANI



1.81

AS 1977

Emendamento

Art.1

Al comma 9, capoverso 2-ter, sostituire, ove ricorre, la parola "2012" con la seguente: "2013" e la parola "2013" con la seguente "2014"

URAS, DE PETRIS

UWS

A.82

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Art. 1

*Al comma 9, sostituire le parole: "finanziario 2012 e la violazione" con le seguenti:
"finanziario 2012 o la violazione"*

SOLLO



1.83

AS 1977

EMENDAMENTO

All'articolo 1, comma 9 dopo le parole "nell'esercizio finanziario 2012" sostituire la parola "e" con la parola "o".

SEN GUALDANI



EMENDAMENTI AS.1977

Art.1

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. Per gli anni 2015 e 2016, agli enti locali per i quali sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, devono essere in ogni caso garantiti i trasferimenti necessari all'espletamento dei servizi sociali essenziali, con particolare riferimento a quelli relativi all'assistenza ai cittadini disabili.

9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 9-quater.

9-quater . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»."

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

Bulgarelli

1.85

AS1977

Emendamento

Art.1

All'articolo 1 dopo il comma 9 inserire il seguente:

9- bis : "Per i comuni capoluogo di regione situati in regioni che rientrano nell'obiettivo 1, nell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il quale l'ente può raggiungere l'equilibrio di bilancio, è fissato in cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto".

BRUNI

Bruni

1.86

Motivazione

~~L'emendamento si rende necessario per dare la possibilità ai comuni di poter riequilibrare il bilancio nell'arco temporale di cinque anni ed evitare che l'ente venga commissariato.~~

A.S. 1977


Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Il comma 28 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è così sostituito: "28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, a partire dall'anno in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI



1.87

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

L'articolo 31, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è così riformulato: "Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, a partire dall'anno in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26."

MANDELLI

CERONI

D'ALF



~~MOTIVAZIONE - ELIMINAZIONE RECUPERO SANZIONI SU ANNI PREGRESSI~~

~~L'emendamento è finalizzato ad evitare recuperi retroattivi di sanzioni connesse allo sfioramento del patto di stabilità interno nel caso in cui questo venga accertato in anni non immediatamente successivi a quello dell'inadempienza~~

1.88

Emendamento n.26

ARTICOLO 1

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9bis: L'articolo 31, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è così riformulato: "Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, a partire dall'anno in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26"

MARGIOTTA



1.83

AS 1977



Emendamento

Art.1

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

“ 9-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui alle legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 lettera d) della legge n. 183/2011 e le sanzioni relative al salario accessorio”

Petraglia Uras De Petris



A.S. 1977

Emendamento

art. 1

Dopo il comma 9 aggiungere infine il seguente comma:

<<9-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31, lettera d), della legge n. 183 del 2011 e le sanzioni relative al salario accessorio.>>

MATTESINI

1.91

02

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. A decorrere dall'anno 2015, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno.

10-ter. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

CERONI



1.92

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. A decorrere dall'anno 2016, i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno.

10-ter. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

CERONI
Ceroni



1.93


EMENDAMENTO

ART. 1-

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. A decorrere dall'anno 2017, i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, non sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno.

10-ter. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

CERONI 



1.94

67

AS 1977
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: "10-bis A decorrere dal 1 gennaio 2016 tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono più soggetti al Patto di stabilità interno"

Bellot, Bisinella, Munerato

Bellot

Bisinella

Munerato

1.95

AS 1977

Emendamento


Art. 1

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

<<10.bis Nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi, ai sensi delle lettere a, b, e c dell'articolo 1 comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'autorità politica per la coesione d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell' Ambiente e della tutela del mare, ai sensi della lettera d del citato articolo 1 comma 703 propone al CIPE, entro il 31 agosto 2015, per la sua approvazione, un piano di immediato avvio dei lavori riguardanti la messa in sicurezza del territorio, degli edifici scolastici e della bonifica dei siti inquinati, nel limite di 250 milioni di euro per il 2015, e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2007.

Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione delle risorse previste dal comma 6 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni.>>

TARQUINIO



BRUINI



1.956

EMENDAMENTI AS.1977

Art.1

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:



"10-bis. Al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali ai cittadini, nelle more dell'entrata in vigore dell'imposta comunale unica (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è ripristinato il trasferimento integrativo di 325 milioni di euro nell'anno 2015 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2016, a favore degli enti locali.

10-ter. All'onere derivante dal comma 10-bis, valutato in 325 milioni di euro nell'anno 2015 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dai commi 10-quater.

10-quater . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»."

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CATALFO



EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

“10- bis. L’ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell’articolo 243bis del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015”

Conseguentemente, al relativo onere, si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) sono ridotte del 10% delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, dei programmi di spesa del bilancio dello Stato;

b) a decorrere dall’anno 2015 sono ridotte del 10%, fino a concorrenza dell’onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

MANDELLI

CERONI

D’ALI



~~MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE ENTI PREDISSESTATI DAL CONCORSO ALLA MANOVRA~~

~~L’emendamento mira ad escludere le Province in piano di riequilibrio, già approvato dalla sezione regionale della Corte dei Conti, a seguito di avvio della procedura di predissesto. Le Province, equiparabili agli enti in condizioni di dissesto che sono in fase di recupero e riequilibrio dei propri bilanci, non possono essere gravate di una ulteriore riduzione di risorse, pena la compromissione definitiva del piano di risanamento medesimo.~~

1.98 87

Emendamento

Articolo 1

Al comma 10. Alla fine aggiungere le seguenti parole:

“Nelle more delle modifiche da apportare in sede di legge di stabilità per l’anno 2016 alle disposizioni di cui al comma 418 dell’art. 1 della L. 190/2014, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nella deliberazione n° 17/Sez.Aut/2015/FRG della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, la riduzione della spesa corrente di cui alla tabella 2 sarà attuato per il 50% nell’anno 2015 e per il 50% nell’anno 2016.”


Sen. Mancuso

Sen. Galdani

1.99

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis: L'ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015"

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI

Santini

1.100

159

AS 1977



Emendamento

Art.1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

“10 bis. L’ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell’articolo 243-bis del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015”

URAS DE PETRIS




Emendamento n.17

ARTICOLO 1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10bis: L'ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243bis del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015"

MARGIOTTA



1.102

1.103 AS 1977

EMENDAMENTO

ART. 1

All'articolo 1, dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e delle città metropolitane sono quelli indicati, con riferimento a ciascun ente, nella tabella 2 allegata al presente decreto".

TABELLA 2

Prospetto differenze Patto CM (solo RSO)

ENTE	POPOLAZIONE AL 31.12.2013	OB 2015 DA LEGGE DI STABILITA'	OBIETTIVO 2015 PROPOSTA ANCI	differenza OB 2015 proposta ANCI e LSTAB
TORINO	2.297.917	64.664.671	45.955.706	-18.708.965
MILANO	3.176.180	58.887.364	47.875.256	-11.012.108
GENOVA	868.046	18.935.662	13.433.152	-5.502.510
VENEZIA	857.841	16.710.571	11.366.447	-5.344.124
BOLOGNA	1.001.170	19.191.583	12.766.163	-6.425.419
FIRENZE	1.007.252	24.733.075	15.999.119	-8.733.956
ROMA	4.321.244	73.279.815	48.723.757	-24.556.058
NAPOLI	3.127.390	55.761.130	32.312.721	-23.448.410
BARI	1.261.964	13.564.328	11.170.401	-2.393.927
REGGIO CALABRIA	559.759	1.905.964	3.240.333	1.334.369
TOTALE	18.478.763	347.634.164	242.843.056	-104.791.108

Sen. Perrone 

Motivazione

La tenuta finanziaria delle appena costituite Città metropolitane è a rischio per effetto degli sforamenti del Patto di stabilità 2014 ad opera delle pregresse amministrazioni provinciali, delle rilevanti riduzioni di risorse derivanti dalla Legge di stabilità, nonché della perdurante situazione di incertezza sui tempi di soluzione delle problematiche connesse al personale e alle funzioni proprie dei nuovi enti.

La proposta in esame permette di ridurre il carico derivante dall'obiettivo di Patto 2015 per circa 100 mln. di euro, sulla base di proposte formulate dall'Anci in fase di negoziazione del dl 78. Nella prima versione il minor carico viene recuperato da un maggior aggravio del comparto provinciale, le cui condizioni finanziarie e di bilancio possono però dar luogo a situazioni di effettiva insostenibilità.

Motivazione

Il FSC è stato istituito nel nostro ordinamento dal D.lgs 88/2011 che ne ha previsto le finalità, le modalità di assegnazione e i criteri per promuoverne il suo impiego in maniera efficiente ed efficace, prevedendo, tra l'altro, misure per accelerare e qualificare l'utilizzo delle stesse risorse.

La legge di stabilità 2015 ha previsto che nelle more dell'approvazione dei piani operativi il CIPE può approvare dei Piani Stralcio che poi confluiscono nei singoli piani operativi. Ad oggi il Governo non ha ancora provveduto a ripartire le risorse e ad approvare i singoli piani operativi tematici.

In particolare la lettera d) del comma 703 prevede che nelle more del compimento di tutte le procedure previste dalla legge di stabilità per il 2015 l'autorità politica può sottoporre al CIPE un piano di interventi di immediato avvio dei lavori nei settori dell'edilizia scolastica, la messa in sicurezza del territorio e la bonifica dei siti inquinati.

Un primo piano stralcio è già stato approvato dal CIPE per il dissesto idrogeologico riguardante le aree metropolitane.

1.103

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

<<10-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-quater è inserito il seguente: "14-quinquies. Per l'anno 2016, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016. Gli spazi finanziari saranno assegnati dando priorità alle richieste già presentate per l'annualità 2016 per gli interventi di edilizia scolastica avviati ai sensi dall'Art.48 comma 1 del DL 66/2014, al fine del completamento delle opere. Per gli interventi di edilizia scolastica che non rientrano tra quelli avviati ai sensi dall'Art.48 comma 1 del DL 66/2014, qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, quest'ultimi verranno attribuiti ai Comuni richiedenti, in misura proporzionale alle singole richieste. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015.">>

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, CANTINI



1.104

109

AS 1977

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

“10-bis. Ai comuni assegnatari nell’anno 2015 di posti nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è riconosciuta, per il medesimo anno, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per complessivi 100 milioni di euro. Il riparto della riduzione è stabilito, sulla base di criteri che tengano conto dei posti assicurati in rapporto alla dimensione demografica del comune ospitante, con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 15 ottobre 2015.

URAS DE PETRIS

UM

1.105


A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Ai comuni assegnatari nell'anno 2015 di posti nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è riconosciuta, per il medesimo anno, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per complessivi 100 milioni di euro. Il riparto della riduzione è stabilito, sulla base di criteri che tengano conto dei posti assicurati in rapporto alla dimensione demografica del comune ospitante, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 15 ottobre 2015."



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

1.106

272

AS 1977

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

“10-bis. All’articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quarto periodo è così sostituito:

“Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo, fino al giorno dell'avvenuta comunicazione.”

URAS DE PETRIS

Ums

1.107

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

“10-bis. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quarto periodo è così sostituito:

“Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo, fino al giorno dell'avvenuta comunicazione.”

Comaroli


1.108

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

“10-*quater*. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e delle città metropolitane sono quelli indicati, con riferimento a ciascun ente, nella tabella 2 allegata al presente decreto”.

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Nota: La tenuta finanziaria delle appena costituite Città metropolitane è a rischio per effetto degli sforamenti del Patto di stabilità 2014 ad opera delle pregresse amministrazioni provinciali, delle rilevanti riduzioni di risorse derivanti dalla Legge di stabilità, nonché della perdurante situazione di incertezza sui tempi di soluzione delle problematiche connesse al personale e alle funzioni proprie dei nuovi enti.

La proposta in esame permette di ridurre il carico derivante dall'obiettivo di Patto 2015 per circa 100 mln. di euro, sulla base di proposte formulate dall'Anci in fase di negoziazione del dl 78. Il minor carico viene recuperato da un maggior aggravio del comparto provinciale, le cui condizioni finanziarie e di bilancio possono però dar luogo a situazioni di effettiva insostenibilità.



1.109

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 1

Aggiungere infine il seguente comma: «10-bis. Per le province, istituite dopo il 31 dicembre 2003, che corrispondono quote capitale e interessi per mutui, obbligazioni e prestiti contratti dalla provincia originaria, è possibile prevedere la rideterminazione compensata delle riduzioni di cui al comma 10.»

RICCHIUTI

DEL BARBA

SANTINI

1.120

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO



ART. 1

Aggiungere infine il seguente comma: « 10-bis. Per le province, istituite dopo il 31.12.2003, che corrispondono alle province di origine, quote capitale e interessi per mutui, obbligazioni e prestiti contratti dalle province originarie, si rideterminano in compensazione le riduzioni di cui al comma 10.»

RICCHIUTI



SANTINI



51


EMENDAMENTI AS.1977

Art.1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Al fine di garantire agli enti locali i tempi necessari per una adeguata programmazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentita la conferenza Stato-citta ed autonomie locali, provvede a definire l'esatto ammontare delle risorse di cui potranno disporre gli enti locali nell'anno 2016, in modo da permettere agli enti locali stessi di approvare i bilanci previsionali entro il 31 dicembre.

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CATALFO



AS 1977


Emendamento

Art.1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 56 del 7 aprile 2014, alle Città Metropolitane e alle Province gli importi derivanti dalla riduzione della spesa corrente, ai sensi del DL 95/2012, del DL66/2014 e dell'art. 1 comma 418 della L. 190/2014 sono esclusi dal conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno"

Petraglia, Uras



A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 1

Aggiungere infine il seguente comma: «10-bis. Per le province istituite dopo il 31 dicembre 2003, la riduzione di spesa corrente di cui al comma 10, sommata alla risultante tra F.S.R. 2012 e tagli 2012-2014, non può essere superiore al 50 per cento della capacità fiscale standard così come determinata con metodologia dalla SOSE ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

RICCHIUTI *Ricchiuti*

SANTINI *Santini*

DEL BARBA *Del Barba*

1.114

67

AS 1977
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: "10-bis Nel 2016 i trasferimenti di risorse finanziarie a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono pari ai trasferimenti erogati nel 2011"

Bellot, Bisinella, Munerato

Bellot

Bisinella

Munerato

L. 115

AS 1977
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: "10-bis Per tutti i comuni virtuosi con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con decorrenza 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per la messa in sicurezza del territorio e delle scuole sia esistenti che da realizzare finanziate con l'avanzo di bilancio."

Bellot, Bisinella, Munerato

Bellot

Bisinella

Munerato

A.M.B.

Emendamento



Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 10, inserire i seguenti commi:

“10-*bis*. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

10-*ter*. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

Sen. Gualdani



EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

“10-*bis*. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.”

10-*ter*. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS, PELINO

Nota: Il mancato rispetto del Patto di stabilità 2014, registrato da numerose amministrazioni provinciali, determina ora in base alle norme vigenti il divieto assoluto di assunzione di personale.

Le modifiche indicate derogano a tale divieto con riferimento a: personale a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, secondo la disciplina stabilita dal decreto legge n. 101/2013 (art. 4, comma 9, terzo periodo), la cui applicabilità è stata estesa temporalmente a tutto il 2015 dal decreto legge Milleproroghe (art. 1, comma 6, D.L. 192/2014).

Per le neocostituite Città metropolitane si prevede altresì la deroga al predetto divieto con riferimento alla figura del direttore generale.



1.118

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-bis. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

10-ter. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



1.119

EMENDAMENTO

ART. 1

All'articolo 1, dopo il comma 10, inserire i seguenti commi:

"10-bis. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

"10-ter. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Sen. Perrone

1.120

Motivazione

Il mancato rispetto del Patto di stabilità 2014, registrato da numerose amministrazioni provinciali, determina ora in base alle norme vigenti il divieto assoluto di assunzione di personale.

Le modifiche indicate derogano a tale divieto con riferimento a: personale a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, secondo la disciplina stabilita dal decreto legge n. 101/2013 (art. 4, comma 9, terzo periodo), la cui applicabilità è stata estesa temporalmente a tutto il 2015 dal decreto legge Milleproroghe (art. 1, comma 6, D.L. 192/2014).

Per le neocostituite Città metropolitane si prevede altresì la deroga al predetto divieto con riferimento alla figura del direttore generale.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"11. All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) dopo il comma 25 è aggiunto:

"25-bis. Nei casi, previsti dalla legge, di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono il componente con funzioni di presidente a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n°3 formata ai sensi del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n°23."

1.121

GUALDANI



EMENDAMENTO

ART. 1

1.122

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il comma 8-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, è sostituito dai seguenti:

" 8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del Progetto CASE e nei MAP. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata mediante affidamento del servizio di "Property Facility Management" dell'intero complesso immobiliare ad una impresa specializzata nel settore da individuare con gara ad evidenza pubblica che provveda alla:

- a) gestione amministrazione condominiale con applicazione delle tabelle millesimali, ripartizioni delle spese, riscossione delle quote condominiali e recupero crediti;
- b) verifica del regolare versamento alle casse comunali dei canoni da parte degli assegnatari a cadenza mensile;
- c) redazione delle tabelle millesimali per il compendio immobiliare MAP;
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

8-sexies. Dalle disposizioni di cui al comma 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente."»

PELINO, D'ALI, BLUNDO

Pelino Blundo



1/

133

Nota - L'emendamento reca una modifica delle disposizioni del comma 8-quinquies dell'articolo 4 della legge 164 del 2014, conosciuta come "Sblocca Italia", che stabilisce il calcolo delle utenze in rapporto ai metri quadrati lordi per l'edilizia residenziale pubblica (Progetto CASE e MAP, delineatosi a seguito del sisma del 6 aprile 2009) al posto dei consumi reali individuali di acqua, luce e gas. Lo scopo è di migliorare e favorire l'attuazione della delibera approvata dal consiglio comunale dell'Aquila il 1 dicembre del 2011, la n. 172, laddove si prevedeva l'affidamento della gestione del complesso CASE e MAP ad un'impresa specializzata in "Property Facility Management", individuata con gara ad evidenza pubblica, con compiti di gestione condominiale, verifica versamento canoni assegnatari abitazioni, redazione tabelle millesimali MAP, manutenzione ordinaria e straordinaria immobili; delibera che non ha mai trovato applicazione per la mancata funzionalità dei contatori, così come accettato dal Comune.

1.122



2

134

Emendamento

Articolo 1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<1-bis

Disposizioni urgenti in favore degli enti intermedi delle Regioni a Statuto Speciale

1. Le Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali, possono autorizzare i seguenti interventi urgenti in favore degli enti locali intermedi operanti nel proprio territorio:

- a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;*
- b) presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte dallo Stato;*
- c) utilizzo, ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'art.162 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.*

Sen Mancuso

Sen Gualdani

1.0.1

Emendamento


Articolo 1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<1-bis

Disposizioni urgenti in favore degli enti intermedi delle Regioni a Statuto Speciale

1. *Per l'anno 2015 gli enti locali intermedi operanti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono autorizzati ad adottare le seguenti misure in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali:*
 - a) *predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;*
 - b) *presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte dallo Stato;*
 - c) *utilizzo, ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'art.162 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. >>*



Sen.Mancuso

Sen.Gualdani

1.0.2

Emendamento

Articolo 1


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<1-bis

(Obiettivo programmatico degli enti intermedi nelle Regioni a Statuto Speciale)

1. Nelle Regioni a Statuto speciale, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna ex provincia regionale siciliana ai fini del rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità interno, è ridotto in misura corrispondente dell'avanzo di amministrazione utilizzato per la predisposizione del bilancio 2015, contestualmente e per lo stesso importo la Regione interessata provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico.

Sen Mancuso



Sen Gualdani

1.0.3

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente: 1-bis

"Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9.1, nell'ambito delle verifiche dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del FPV di entrata del 2016".


Comaroli

1.0.4

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente: 1 bis:

(Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge u. 66 del 2014)

1. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al netto della riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è realizzato per gli anni dal 2016 al 2018 secondo modalità da stabilire mediante Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Comaroli

A.O.S


AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

1.bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è inserito il seguente:

«425-bis. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono norme generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.»

Comaroli


1.0.6

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente: 1-bis

- delle legge 23/12/2014 n. 190, al*
1. All'articolo 1 ~~comma~~ *delle legge* 463 lett. b) dopo le parole "incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti" aggiungere le parole "e le relative entrate provenienti dallo Stato a titolo di concorso nel pagamento degli oneri dei mutui"

Gomaroli
[Signature]

1.0.7

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis

1. All'art. 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunto infine il seguente periodo:

"e) ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni in cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non sancisca una intesa sul riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quota indistinta e vincolata, entro il termine del 30 novembre".

Comaroli


1.0.8

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis

All'art. 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunto infine il seguente periodo:

"e) ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni antecedenti il 2013".

Comaroli

1.0.9

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI


EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis

All'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)", dopo il comma 464 è aggiunto il seguente comma:

"464-bis Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, con riferimento alle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) non rilevano le somme impegnate e pagate eccedenti le somme accertate e incassate nello stesso esercizio."

Comaroli


1.0.10

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI


EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lett. c) del comma 464 sono abrogate le seguenti parole "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465";
- b) il punto 3) del comma 465 è abrogato.

Comaroli


1.0.11

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis

“1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, secondo il metodo di calcolo definito all'articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

3. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014.”

Comaroli


1.0.12

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis

"1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti diretti e i contributi a investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014 ricalcolato secondo le modifiche di cui al comma 4, dell'articolo 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78."


Comaroli

1.0.13

A.S. 1977

Emendamento


Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

(Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015)

1. Le province e le città metropolitane, in deroga all'obbligo di predisposizione del bilancio di previsione triennale 2015-2017, sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione per il solo anno 2015.
2. Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2015, le province e le città metropolitane sono autorizzate ad utilizzare l'avanzo di gestione.



CARDINALI, ROSSI Gianluca, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE, PEZZOPANE, ESPOSITO STEFANO, VACCARI, GINETTI; DI GIORGI, VALDINOSI, PGLIARI, ANGIONI

1.0.14

68

Emendamento**Articolo 1**

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«1-bis.

E' facoltà dei comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-bis del testo unico previsto al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, rinunciare al detto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse, e ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e Prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente. Il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulate. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale. Il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali».

Sen. Marcuso

Sen. Gualdani

1.0.15

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis. All' art.4, comma 6-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2016".

Malan



1.0.16

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis. All' art.4, comma 6-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, la parola "2015" è sostituita dalla seguente "2016".

Malan



1.0.17

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1° settembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017">>.

Malan



1.0.18

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1° settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016">>.

Malan



1.0.19

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

<< 1-bis. All'articolo 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole "*con popolazione superiore a 10.000 abitanti*" sono soppresse.>>

MALAN



1.0.20

A.S. 1977
Emendamento
Art. 1

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"ART. 1 bis

1. All'art. 1, comma 1-quater del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 42 del 26 marzo dopo le parole "*tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti*" sono aggiunte le seguenti "*o con popolazione superiore a 150.000 abitanti e con estensione territoriale superiore a 400 chilometri quadrati*".

BROGLIA



1.0.21

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

articolo 1-bis

1 Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 20 milioni di euro per l'anno 2015;

Comaroli


1.0.22

EMENDAMENTO

ART. 2

Al comma 1, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: "il 15 giugno 2015", con le seguenti:

"dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

MANDELLI



2.1

172

EMENDAMENTO

ART. 2

Al comma 1, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: "il 15 giugno 2015", con le seguenti:

"venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

MANDELLI



2.2

Emendamento n.27

ARTICOLO 2

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole "Sant'Agostino" sono aggiunte le parole "*Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia*"

MARGIOTTA




2.3

EMENDAMENTO

ART. 2

Al comma 2, capoverso: "17-bis", sostituire le parole: "30 esercizi", con le seguenti:
"60 esercizi".

MANDELLI



2.4

174

EMENDAMENTO

ART.2

Dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-*bis*) “È altresì consentito agli enti locali, la possibilità di destinare una quota variabile fino al 50 per cento, relativa ai proventi delle alienazioni di beni di proprietà comunale, attualmente destinati in via esclusiva agli investimenti, al fine di finanziare indistintamente il titolo I° delle spese correnti.”


D'Ambrosio Lettieri

2.5


**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

" 4-bis. Gli enti che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del decreto legislativo 267 del 2000 possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8 lettera e dell'articolo 243 bis del decreto legislativo 267 del 2000 secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 16 e comma 17 per gli enti sperimentatori ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 e , a tal fine hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243 bis eventualmente già presentato e trasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della corte dei Conti."

LUCHERINI



2.6

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis). Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.»

CALEO


2.7

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ART. 2 (Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5bis - Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243 bis del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.

Comaroli


2.8


Emendamento n.21

ARTICOLO 2

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5bis: Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243 bis del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.

MARGIOTTA



2.9

A.S. 1977


Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243 bis del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2009, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI



2.10

162

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5-bis - Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all’articolo 243 bis del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.

MANDELLI

CERONI

D'ALF



MOTIVAZIONE - PRESENTAZIONE PIANO RIEQUILIBRIO

L'emendamento è finalizzato a consentire agli enti locali che abbiano deliberato di ricorrere alle procedure del c.d. "predissesto" nel corso dell'anno 2014, la possibilità di deliberare il relativo piano entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015 (30 luglio 2015) nel caso non avessero ancora provveduto.

Ciò in ragione dell'estremo ritardo con cui è stata data attuazione al comma 418 della legge di stabilità 2015, relativamente al riparto del contributo di 1000 milioni per l'anno 2015 posto a carico di Province e Città metropolitane.

2.M

93

AS 1977

Emendamento

ART. 2

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. In deroga alla disciplina vigente, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015."

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente: "Art. 2-bis. In via transitoria ed eccezionale non si applica l'articolo 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267".

Uras De Petris

UM


2.12

A.S. 1977

Art. 2

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015.”



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE

2.13

249

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art. .2

Dopo il comma .6. aggiungere il seguente:

<< 6-bis Per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e che hanno presentato il bilancio nei tempi previsti dalla normativa vigente, è posticipata la presentazione entro il 30 novembre dell'assestamento di bilancio>>.

Comaroli


2.14

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma .6. aggiungere i seguenti:

<< 6-bis. La disposizione che prevede per l'anno 2014 la riduzione degli obiettivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prorogata anche per l'anno 2015, qualora gli stessi abbiano attuato le procedure di esternalizzazione, e si trovino nell'impossibilità del rispetto dei vincoli di cui all'art. 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni>>.

6.ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 8 milioni di euro per l'anno 2015;

Comaroli

2.15

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art. .2

Dopo il comma .6. aggiungere il seguente:

<< 6-bis Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano esternalizzato Residenze Sanitarie Assistenziali sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, e 2017, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente>>.

Comaroli


2.16

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

7-bis . Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000".

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Nota: La modifica al Testo Unico degli enti locali ad opera del D.Lgs. n. 126 del 2014 determina un incremento dell'avanzo vincolato per un diverso trattamento di impegni assunti a fronte di entrate vincolate per legge. La nuova modalità di contabilizzazione costringe a rilevare nuovamente sul 2015 e successivi impegni già registrati in precedenza.

Tale duplicazione incide negativamente sul saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno a partire dall'esercizio in corso. Non trattandosi di una nuova spesa, ma semplicemente di una duplicazione contabile di impegni già contabilizzati in precedenza, la norma proposta ne prevede la neutralizzazione ai fini del calcolo dei saldi utili al rispetto del patto di stabilità interno.

La modifica proposta non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.



2.17

A.S. 1977


Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000."



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

2.18

278

EMENDAMENTO


ART. 2

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Gli enti che, negli anni 2013 e 2014, hanno presentato richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio ai sensi dell'art.243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che a far data dall'anno 2015 hanno avviato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni, hanno la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da adottarsi entro il termine di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge."

 MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

Nota: La rigidità delle procedure previste dalla legge per la revisione dei piani di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL (cd-pre-dissesto) rende necessario un intervento normativo finalizzato a permettere la riformulazione del Piano in presenza di rilevanti modifiche delle condizioni della gestione finanziaria degli enti locali, che sono investite da cambiamenti in grado di modificare significativamente i termini e il percorso di riequilibrio a suo tempo indicati nei piani presentati o approvati.

Nelle more di un più organico intervento, la norma proposta permette all'ente coinvolto in un piano di riequilibrio di tenere conto degli effetti della nuova contabilità riformulando di conseguenza il Piano.



2.19

25

A.S. 1977


Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente:

“6-bis. Gli enti che, negli anni 2013 e 2014, hanno presentato richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio ai sensi dell'art.243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che a far data dall'anno 2015 hanno avviato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni, hanno la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 da adottarsi entro il termine di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.”

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI-



2.20

281

A.S. 1977 - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Emendamento n. 1

ARTICOLO 2

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6bis: All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *"Nelle Città Metropolitane e nei Comuni capoluoghi di Regione il predetto termine è esteso a cinque anni."*

MARGIOTTA



2.21

A.S. 1977

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

1. In via transitoria ed eccezionale è disapplicato l'articolo 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE



2.0.1

250

A.S. 1977

Emendamento

Art. 2

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

Art. 2-bis

"Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate"

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

SANTINI, BROGLIA, LAI



2.0.2

A.S. 1977

EMENDAMENTO


Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

<<Art. 2-bis.

(Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende-partecipate)

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

SANTINI, BROGLIA, LA



2.0.3

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«2-bis "Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate"

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Nota: La modifica delle registrazioni contabili introdotte con l'avvio al regime dell'armonizzazione determina l'esigenza di raccordare i nuovi principi, improntati sulla trasparenza e sulla rappresentatività dei fatti gestionali, con gli attuali vincoli di finanza pubblica, al fine di consentire agli enti locali la piena autonomia delle proprie scelte nell'ambito delle facoltà concesse dal legislatore.

La norma proposta esclude dal patto di stabilità interno le registrazioni connesse al subentro del debito di un ente a fronte di conferimenti di capitale o aumento di capitale sociale nelle società partecipate (ovviamente nei limiti consentiti dall'attuale quadro normativo) ai fini di una gestione unitaria del debito locale.

La norma include inoltre i casi di subentro obbligato dell'ente locale in debiti derivanti da garanzie concesse dall'ente nell'ambito di progetti di project financing.



2.0.4

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'art 3, comma 3, lettera b) aggiungere infine le parole: "in ogni caso nessun Comune può avere un FSC in negativo".

Comaroli


3.1

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

“c) in ogni caso nessun Comune può avere un FSC in negativo”.

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



Motivazione - Sono centinaia i Comuni che a causa della metodologia utilizzata per il calcolo del FS si trovano nella situazione di avere un maggiore prelievo rispetto a quanto percepiscono. Ciò non è nella maggior parte dei casi giustificato da situazioni di particolare diversità rispetto a Comuni che vicini. Si chiede dunque che nessun Comune si trovi nella situazione di avere una trattenuta sul FSC superiore a quanto versa.

3.2

152

A.S. 1977

Emendamento

Art. 3

Al comma 4, alla lettera b), dopo le parole "ad aliquota base" inserire le seguenti "od a quella inferiore eventualmente applicata,"

DEL BARBA, SANTINI



3.3

A.S. 1977

Emendamento

Art. 3

Al comma 4, alla lettera b), dopo le parole "ad aliquota base" inserire le seguenti: "od a quella inferiore eventualmente applicata,"

DEL BARBA, SANTINI



3.4

26

A.S. 1977


Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158,- nonché, per euro 20.713.842,- mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



3.5

AS 1977


EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<<4-bis. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.>>

SANTINI, BROGLIA, LAM



36

Emendamento


Articolo 3

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-bis. È assegnato al Ministero dell’Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l’incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all’1,3 per cento, in modo comunque coerente con l’andamento della riduzione determinata per effetto dell’applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all’accantonamento previsto all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2014”, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

3.7

Sen. Gualdani



A.S. 1977

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il **15 settembre 2015**, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014”, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

SANTINI, BROGLIA, LAI



3.8

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. È assegnato al Ministero dell’Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l’incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all’1,3 per cento, in modo comunque coerente con l’andamento della riduzione determinata per effetto dell’applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il **15 settembre 2015**, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all’accantonamento previsto all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2014”, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS




Nota: In sede di riparto dell'accantonamento di 40 milioni di euro sul Fondo di solidarietà comunale 2014 previsto dal DPCM 1° dicembre 2014 e destinato a rettificare alcune anomalie di base imponibile e di stime IMU per diversi comuni, si ritiene opportuno utilizzare il riparto delle somme residue, pari a 29 mln circa, per destinare tale quota ai Comuni di minori dimensioni demografiche, che hanno subito più forti riduzioni di assegnazioni a seguito dell'applicazione del riparto perequativo del 20% dell'FSC 2015, basato sulle capacità fiscali ed i fabbisogni standard. Al fine di assicurare un intervento incisivo (mitigazione delle riduzioni più elevate tra il 50 e il 60% del loro ammontare), le disponibilità residue dell'FSC 2014 vengono integrate per circa 20 milioni di euro attraverso il ricorso a risorse statali.

L'intervento prospettato dalla norma coinvolge oltre 2.600 comuni, di cui quasi 2.400 di popolazione non superiore a 10 mila abitanti. Gli enti più significativamente beneficiati (riduzione di risorse da perequazione maggiore del -3%) sono oltre 1.200, di cui circa 1.150 inferiori ai 10 mila abitanti.

3.9

15

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'art.3 inserire, infine, i seguenti commi:

"4-bis. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quater. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente".

Comaroli



3.10

EMENDAMENTO

Art. 3

All'art.3 inserire dopo il comma 4, i seguenti commi:

"4-bis. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quater. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente".

Sen. Perrone 

3.11

Motivazione

A seguito del lungo iter di approvazione del provvedimento di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2014, i recuperi di anticipazioni erogate ai Comuni nel corso dello stesso anno a titolo di Tasi, nonché parte delle trattenute destinate all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stesso attraverso una quota del gettito comunale dell'IMU, non sono state in molti casi effettuate per intero, per effetto dell'incapienza delle somme incassate a titolo di IMU e Tasi nell'ultimo scorcio del 2014.

I numerosi Comuni che si trovano in queste condizioni registrano pertanto un eccesso di entrata corrente nel 2014 (gettiti IMU e Tasi non trattenuti), al quale corrisponde nel 2015 una decurtazione di pari importo al momento del completamento delle trattenute stesse.

La proposta di emendamento è diretta ad evitare che tale fenomeno comporti un'alterazione ingiustificata dei conti pubblici e un aggravio dei vincoli effettivi del Patto di stabilità per il 2015, a fronte di maggiori "spese" determinatesi in realtà a seguito di anomalie nell'effettuazione delle trattenute sul gettito IMU previste dalla legge.

A.S. 1977

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quater. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente".

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



3.12

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.


4-quater. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente".

MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

Nota: A seguito del lungo iter di approvazione del provvedimento di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2014, i recuperi di anticipazioni erogate ai Comuni nel corso dello stesso anno a titolo di Tasi, nonché parte delle trattenute destinate all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stesso attraverso una quota del gettito comunale dell'IMU, non sono state in molti casi effettuate per intero, per effetto dell'incapienza delle somme incassate a titolo di IMU e Tasi nell'ultimo scorcio del 2014.

I numerosi Comuni che si trovano in queste condizioni registrano pertanto un eccesso di entrata corrente nel 2014 (gettiti IMU e Tasi non trattenuti), al quale corrisponde nel 2015 una decurtazione di pari importo al momento del completamento delle trattenute stesse.

La proposta di emendamento è diretta ad evitare che tale fenomeno comporti un'alterazione ingiustificata dei conti pubblici e un aggravio dei vincoli effettivi del Patto di stabilità per il 2015, a fronte di maggiori "spese" determinatesi in realtà a seguito di anomalie nell'effettuazione delle trattenute sul gettito IMU previste dalla legge.



3.13

13

A.S. 1977

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 730 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 milioni» con le seguenti «40 milioni».

DEL BARBA



3.14

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater, vengono utilizzate le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2014, concernente la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014.»

RICCHIUTI
Ricchiuti

3.15

48

AS 1977

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona, in attuazione del V comma dell'art. 119 della Costituzione, i Comuni delle isole minori beneficiano, a valere sul fondo di solidarietà costituito con i fondi rivenienti dai suddetti Comuni, di un ulteriore 20%.

Uras De Petris

UM

3.16

A.S. 1977
Emendamento

Art. 3

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI,
PEZZOPANE, VERDUCCI

Brogli

3.0.1

285